

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

Presidente: **Andrea Tagliasacchi**

Direttore: **Ing. Riccardo Gaddi**

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio Direttivo

Deliberazione
n. 018 del 22 aprile 2024

oggetto: Regolamento dell'Albo degli Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 7 dicembre 2023: approvazione modifiche

L'anno duemilaventiquattro, addì 22 del mese di aprile alle ore 18:00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023, di cui fa parte di diritto anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n.5 assenti n.3
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	A
Christian Daimo	P
Giacomo Faggioni	A
Vanessa Greco	P
Pietro Pallini	P
Andrea Tagliasacchi	P
Alessio Ulivi	P
Marco Zollini	A

Immediata eseguibilità del provvedimento:

presiede **Andrea Tagliasacchi**

partecipa il Direttore **Ing. Riccardo Gaddi**

Il Consiglio Direttivo

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 185 del 7 novembre 2023, che ha nominato, in qualità di Presidente dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, Andrea Tagliasacchi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3 del 27 ottobre 2023, con cui sono stati nominati i membri del Consiglio direttivo dell'Ente;

Visto l'art. 21 comma h), della L. R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., che attribuisce al Consiglio direttivo, oltre quelle indicate, anche le funzioni non espressamente attribuite ad altro organo;

Visto in particolare l'art. 59, comma 4 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Visto l'art. 12 della L. 241/1992 e succ. mod. ed integr., riguardo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte della pubblica amministrazione;

Visti gli artt. 5 e 7 della L. 266/1991 e succ. mod. ed integr., altrimenti detta "Legge quadro sul volontariato";

Visto il D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr., relativamente alle prerogative e alle attività degli Enti del Terzo settore;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 5 luglio 2022 con cui è stato approvato il Regolamento dell'Albo e dell'Associazione "*Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane*", così come modificata con successive deliberazioni del Consiglio direttivo n. 31 del 24 ottobre 2022, n. 36 del 19 dicembre 2022 e n. 15 del 28 aprile 2023, alla luce anche di osservazioni espresse dal Collegio unico dei Revisori dei Conti e del Responsabile del Servizio amministrativo e finanziario dell'Ente Parco;

Tenuto conto che la Direzione Ambiente ed Energia della Giunta regionale Toscana, con nota assunta al protocollo con il numero 546 del 31 gennaio 2023, considerata la particolarità dell'iniziativa che innovava l'ordinamento previsto dalla legge 30/2015, suggeriva di richiedere all'Avvocatura regionale un supporto per eventuali opportuni approfondimenti sul piano giuridico inerenti sia all'Associazione, sia al regolamento che disciplina l'Albo e l'Associazione degli amici del Parco;

Dato atto che nella deliberazione 15 del 28 aprile 2023, il Consiglio direttivo ha delegato il Direttore a partecipare la nuova stesura del Regolamento citato al Collegio unico dei Revisori dei Conti, con la richiesta di una chiara espressione riguardo alle norme su cui si sarebbe basata la supposta illegittimità di fondo dello stesso articolato, che era stata paventata in termini generali nel verbale 3/b della seduta del Collegio del 19 aprile 2023 e nella relazione alla regione Toscana del secondo semestre 2022;

Vista la nota del Direttore del Parco (prot. n. 2078 del 12 maggio 2023), con la quale ha richiesto al Collegio unico dei Revisori dei Conti, a nome del Consiglio direttivo, "*un chiaro pronunciamento di merito e di dettaglio normativo sulla supposta illegittimità o presenza di eventuali vizi e difformità nel Regolamento dell'Albo e dell'Associazione "Amici del Parco Regionale delle Alpi Apuane"*",

Vista la nota di risposta del Collegio unico dei Revisori dei Conti del 25 maggio 2023 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2401 del 1 giugno 2023), contenente rilievi critici e osservazioni riguardo alla legittimità di parti del Regolamento in parola, con particolare riferimento alla disciplina dell'Associazione "Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane";

Tenuto conto che il Consiglio direttivo ha discusso la nota del Collegio acquisita al prot. n. 2401 del 1 giugno 2023 nella seduta del 26 luglio 2023, e ha deciso di sottoporre il Regolamento a parere legale, con il corredo della nota del Collegio sopra citata, insieme alle controdeduzioni affidate nell'occasione al Direttore, in cui devono essere ricondotte le considerazioni, le valutazioni e gli orientamenti espressi dal Consiglio direttivo nelle diverse sedute in cui si è dibattuto l'argomento, salvaguardando, in ogni caso, l'indirizzo politico-amministrativo, ribadito in più occasioni, della necessità di porre in essere un soggetto di tipo associativo che garantisca un'organizzazione snella dell'attività volontaria degli Amici del Parco, sgravando gli Uffici da adempimenti gestionali gravosi e non ulteriormente sostenibili nell'attuale situazione;

Vista la determinazione dirigenziale della U.O. "Direttore-attività di parco" n. 121 del 2 novembre 2023 con la quale il Direttore affidava al prof. Avv. Carmelo D'Antone il servizio di revisione legale e riscrittura del Regolamento dell'Albo e dell'Associazione "Amici del Parco Regionale delle Alpi Apuane";

Dato atto che il prof. Avv. D'Antone ha provveduto ad inviare la revisione legale e riscrittura del Regolamento in parola, che è stata acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5086 del 20 novembre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 7 dicembre 2023 con cui è stato approvato il nuovo regolamento dell'Albo "Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane" in sostituzione del precedente, tenuto conto della diversa distribuzione e numero degli articoli dello stesso, che rendevano problematiche modifiche e integrazioni al testo allora vigente, e sono state revocate le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 21 del 5 luglio 2022, n. 31 del 24 ottobre 2022, n. 36 del 19 dicembre 2022, n. 15 del 28 aprile 2023;

Considerato che, rispetto al testo acquisito a protocollo dell'Ente, nel testo in approvazione si era intervenuti per l'uniformazione all'editing dei documenti dell'Ente, per l'eliminazione di refusi di stampa, nonché di coerente correlazione interna di alcune norme minori;

Considerato che il Collegio unico dei Revisori dei Conti con verbale 1/b del 5 aprile 2024 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1654 del 11 aprile 2024) ha rilevato che il nuovo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 7 dicembre 2023, differisce dal testo revisionato;

Nella necessità pertanto di approvare ulteriori modifiche al Regolamento, togliendo ogni riferimento all'Associazione, per renderlo coerente con quelli approvati, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale n. 30/2015, dagli altri parchi regionali;

Vista la proposta di deliberazione, così come predisposta dall'Ufficio competente;

Esaminata insieme al suo allegato "A" e ritenuti meritevoli di approvazione;

Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio del presente atto;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

- a) di revocare la deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 7 dicembre 2023 per le motivazioni dette in narrativa;
- b) di approvare il nuovo "*Regolamento dell'Albo degli Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane*", di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione.

delibera

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Regolamento dell'Albo degli Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina l'*Albo degli Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane* in attuazione dell'art. 59, comma 4, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

2. Restano distinte ed escluse dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e succ. mod. ed integr. e degli artt. 5 e 7 della L. 266/1991 e succ. mod. ed integr.

Art. 2

Definizioni

1. Il Parco regionale delle Alpi Apuane è definito nel presente Regolamento, per abbreviazione, "Ente Parco".

2. L'*Albo degli Amici del Parco regionale delle Alpi Apuane* è definito nel presente Regolamento, per abbreviazione, "Albo".

Art. 3

Principi generali

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi dell'eguaglianza e della solidarietà, della cooperazione e della sussidiarietà, ed è definito sul modello dell'amministrazione condivisa tra cittadini attivi, fondandosi, in particolare, sul rispetto degli artt. 3 e 118, 114 comma 2 e 117 comma 6, della Costituzione. Esso promuove la partecipazione attiva ed il civismo diffuso, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini, associazioni ed Ente Parco per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'area protetta.

2. La collaborazione tra cittadini ed Ente Parco si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Ente Parco e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di tutela e conservazione dell'ambiente;
- b) *Pubblicità e trasparenza*: l'Ente Parco garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) *Responsabilità*: l'Ente Parco valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) *Inclusività e apertura*: il Programma degli interventi di cura, tutela, valorizzazione e promozione dell'area protetta deve essere organizzato in modo da consentire la collaborazione ad un gruppo di cittadini interessati più ampio e differenziato possibile (per età, luogo di residenza, abilità fisiche e formazione culturali, ecc.);
- e) *Sostenibilità*: l'Ente Parco, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

- f) *Proporzionalità*: l'Ente Parco commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, l'istruttoria, le modalità di svolgimento e le garanzie e gli standard di qualità richiesti per lo svolgimento di un particolare progetto collaborativo;
- g) *Adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini ed Ente Parco sono adeguate alle esigenze di tutela, valorizzazione e promozione dell'area protetta e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene oggetto di intervento e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- h) *Informalità*: l'Ente Parco richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- i) *Rispetto dei ruoli*: i singoli iscritti all'Albo possono esercitare, a titolo personale, il proprio diritto di critica o il sostegno pubblico riguardo a proposte in discussione e decisioni assunte dall'Ente Parco, purché la dialettica rimanga nell'alveo del confronto civile di idee e opinioni.

Art. 4

Definizione dell'Amico del Parco

1. L'Amico del Parco è un cittadino o un'associazione che desidera contribuire al supporto dell'Ente Parco, spontaneamente e a puro titolo volontario, prestando attività o assumendo iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area parco e contigua, nonché dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree ad elevata naturalità esterne ai perimetri, oltre a contribuire alle attività di promozione dell'area protetta.

2. L'Amico del Parco è tenuto a partecipare alle attività a favore del Parco con impegno, correttezza, senso di responsabilità civica e spirito di collaborazione.

Art. 5

Costituzione dell'Albo

1. Gli Amici del Parco vengono formalmente registrati nello specifico Albo, a cui possono richiedere di iscriversi singoli cittadini o associazioni con finalità non in contrasto con quelle dell'area protetta.

2. L'Albo si compone di due distinte sezioni. Alla prima – ordinaria – potranno essere iscritti tutti i cittadini che in forma individuale intendano svolgere la loro attività di volontariato per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'area protetta, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dall'Ente Parco. Alla seconda sezione – speciale – le associazioni coerenti con i requisiti di ammissione di cui al successivo articolo, che assumano in forma collettiva i medesimi impegni dei cittadini singoli.

Art. 6

Requisiti di ammissione all'Albo

1. L'Albo è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Possono diventare Amici del Parco, come soggetti individuali, i cittadini maggiorenni o minorenni (sotto la responsabilità dei genitori/tutori) ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica, i cui requisiti morali siano compatibili con le finalità dell'area protetta. Sono altresì iscrिवibili all'Albo, come soggetti collettivi, le associazioni culturali formalmente riconosciute secondo legge, che abbiano statutariamente lo scopo di tutelare l'ambiente naturale e le aree protette, nonché gli Enti del Terzo Settore istituiti ai sensi del D. Lgs, 117/2017 che esercitino in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale connesse con la tutela dei Parchi Regionali.

Art. 7

Durata, rinuncia, perdita dei requisiti

1. La permanenza nell'Albo di un cittadino o di un'associazione ha durata illimitata, cosicché la registrazione resta sempre valida, salvo per perdita dei requisiti o rinuncia.

2. Ogni soggetto iscritto all'Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, da quantificare nella programmazione annuale dell'attività o negli atti amministrativi distinti di conferimento.

3. L'Ente Parco effettuerà periodici controlli e potrà revocare l'iscrizione di qualsiasi soggetto iscritto, singolo o associato, nel caso di:

- effettiva inattività sulla base dei criteri di minima collaborazione di cui al precedente comma 2;
- persistente comportamento in contrasto con il Regolamento o in generale con lo spirito di collaborazione cui il Regolamento si ispira.

4. Gli Amici del Parco possono rinunciare – in qualsiasi momento – al relativo titolo, anche per motivi strettamente personali, previa informazione scritta da inoltrare all'Ente Parco.

Art. 8

Modalità di registrazione all'Albo

1. L'ammissione dei singoli cittadini all'Albo è subordinata a domanda dell'interessato, da formularsi unicamente su specifica modulistica. In sede di domanda, l'interessato dovrà dichiarare la propria idoneità morale, nonché impegnarsi a:

- partecipare all'attività di volontariato a titolo spontaneo e gratuito, senza intrattenere alcun rapporto economico o di impiego lavorativo con l'Ente, fatti salvi i rapporti precedentemente instaurati;
- partecipare alle azioni formative organizzate dall'Ente;
- svolgere il minimo di attività richiesta;
- sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità in ordine a eventi dannosi arrecati a sé e a terzi durante lo svolgimento delle attività in collaborazione, dolosamente o colposamente o per inadempimento alle prescrizioni dettate dall'Ente Parco;
- autorizzare l'Ente Parco al trattamento dei dati personali per le finalità correlate allo svolgimento delle attività come "Amico del Parco";
- leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento.

2. L'ammissione all'Albo delle associazioni è subordinata a domanda sottoscritta dal rappresentante legale, formulata unicamente su specifica modulistica. In sede di domanda, l'interessato dovrà dichiarare che l'associazione è riconosciuta da dispositivi legislativi nazionali e regionali oppure la sua iscrizione al *Registro unico nazionale del Terzo Settore*, nonché impegnarsi a:

- promuovere tra i propri iscritti la collaborazione con l'Ente Parco attraverso l'adesione all'Albo nell'ambito e con le modalità previste nel presente Regolamento;
- promuovere tra i propri iscritti la partecipazione alle azioni formative organizzate dall'Ente Parco;
- partecipare ai processi partecipativi e agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica delle attività degli Amici del Parco indetti dall'Ente Parco;
- rispettare la natura volontaria e gratuita delle collaborazioni non lavorative nell'ambito della specifica programmazione approvata dall'Ente Parco;
- leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento.

3. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento e andrà indirizzata all'Ente Parco. Le richieste di ammissione saranno valutate a giudizio insindacabile dell'Ente Parco ed accettate con Decreto del Presidente del Parco. È possibile richiedere integrazione documentale in fase istruttoria, a cui va risposto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena altrimenti la decadenza dell'istanza. In caso di positivo accoglimento della domanda, il richiedente sarà iscritto all'Albo e verrà informato sull'esito dell'istanza presentata. Analoga comunicazione è dovuta in caso di mancato accoglimento, con il corredo delle motivazioni che hanno determinato l'esito negativo.

Art. 9

Attività in collaborazione con i soggetti iscritti all'Albo

1. A seconda del loro interesse e capacità, i cittadini volontari e le associazioni riconosciute iscritte all'Albo possono scegliere in quale ambito svolgere i propri servizi. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le principali attività che i volontari possono svolgere a beneficio dell'Ente e dell'area parco e contigua:

- a) Centri visita, punti informazione e musei:
 - servizio accoglienza e informazione ai visitatori;
 - apertura al pubblico, custodia e cura delle strutture;
- b) Comunicazione e sensibilizzazione:
 - gestione di attività in occasione di eventi speciali nel Parco (feste, camminate collettive, ecc.) e/o di eventi promozionali (anche durante manifestazioni locali o presso attività commerciali);
 - internet e social network;
 - supporto alla produzione fotografica, grafica e multimediale (brochure, depliant, pannelli, audiovisivi, raccolte fotografiche e di materiale video, ecc.);
 - supporto alle attività di educazione/sensibilizzazione ambientale;
 - supporto alle attività di animazione dei visitatori;
- c) Gestione e manutenzioni di aree e percorsi fruitivi:
 - supporto alla costruzione di piccole strutture di servizio del Parco (ad esempio: nidi artificiali, sussidi didattici, pannelli segnaletici, ecc.);
 - piccola manutenzione delle strutture di servizio del Parco;
 - gestione spazi verdi, giardini, orti botanici, ecc.;
 - pulizia rifiuti;
- d) Attività di ricerca e gestione naturalistica
 - collaborazione in censimenti e monitoraggi in campo (flora, fauna, geositi, ecc.);
 - collaborazione in attività di monitoraggio e controllo di specie aliene invasive o specie problematiche;
 - collaborazione in attività di ricerca naturalistica applicata e gestione habitat (nidi artificiali, piccole raccolte d'acqua, sottopassi per fauna, ecc.);

2. La collaborazione tra Ente Parco da un lato e cittadini volontari e associazioni dall'altro può prevedere differenti livelli di intensità. A seconda della disponibilità di tempo libero, gli Amici del Parco potranno impegnarsi occasionalmente o con continuità, per poche ore l'anno così come per periodi prolungati. Possono applicarsi a singoli progetti operativi o seguire contemporaneamente più interventi.

3. In ogni caso, gli Amici del Parco svolgeranno la loro attività volontaria a supporto del personale dell'Ente Parco o dei soggetti incaricati dall'Ente Parco e non in loro sostituzione.

Art. 10

Programmazione dell'attività

1. Gli Amici del Parco operano in accordo e sotto la supervisione dell'Ente Parco.

2. Di norma, le attività degli iscritti individuali nella prima sezione dell'Albo sono definite annualmente al "Programma di Attività" da svolgersi nel periodo di riferimento, in modo autonomo o affiancando il personale dell'area protetta. Relativamente alle associazioni, la programmazione ha uno sviluppo pluriennale per la complessità delle attività volontarie da svolgere.

3. Gli atti di programmazione contengono e descrivono i "progetti operativi" attuabili, che possono essere individuati di concerto tra l'Ente Parco e gli Amici del Parco, sia in base alle priorità indicate dal Consiglio direttivo, sia valutando le proposte di collaborazione dei soggetti volontari che l'Ente deciderà se farle proprie in base ad una valutazione di fattibilità tecnica organizzativa, qualora non contrastino con le finalità istitutive dell'area protetta e non si sovrappongano alle attività già realizzate da soggetti terzi in base a convezioni o contratti.

4. Il "Programma di Attività" relativo agli iscritti all'Albo nella prima sezione è approvato dal Direttore, mentre gli atti di programmazione relativi alle attività volontarie delle associazioni sono di competenza del Consiglio direttivo.

Art. 11

Attuazione dei progetti operativi di programma

1. L'attività dell'Amico del Parco iscritto all'Albo, sezione "ordinaria", si concretizza nella partecipazione a progetti operativi previsti dal "Programma di Attività". Una volta iscritto all'Albo, il volontario interessato può manifestare, in un qualsiasi momento, la propria disponibilità ad avviare la collaborazione su uno o più dei progetti operativi e formalizzare la collaborazione sottoscrivendo un impegno con l'Ente Parco.

2. L'impegno alla collaborazione per l'attuazione di un progetto operativo sarà sottoscritto – su apposita modulistica predisposta – nella forma di un *Accordo di collaborazione volontaria* che impegna l'Amico del Parco a partecipare ad un progetto secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nell'accordo stesso. I tempi e l'impegno potranno essere personalizzati coerentemente con il progetto in base alle disponibilità personali dei volontari.

3. I volontari possono impegnarsi in un progetto operativo come singoli o operando in gruppo. Nel caso sia interessato un gruppo, l'*Accordo di collaborazione volontaria* sarà sottoscritto da un responsabile che, in rappresentanza di tutti i volontari, fungerà da referente nei rapporti con l'Ente di Parco; nell'accordo verranno comunque indicati i nominativi di tutti i volontari che si impegnano a collaborare in quel determinato progetto.

4. L'*Accordo di collaborazione volontaria* rappresenta lo strumento con cui l'Ente Parco e cittadini attivati concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione di un progetto. Avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, in base al grado di complessità e alla durata degli interventi concordati, l'Accordo definirà in linea di massima:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue;
- la durata della collaborazione;
- i soggetti coinvolti, il ruolo ed i reciproci impegni (i nominativi dei cittadini attivati sul progetto, il personale dell'Ente che opererà in affiancamento agli Amici del Parco e/o vigilerà sull'andamento delle attività);
- le azioni previste e le modalità di realizzazione, i requisiti ed i limiti di intervento; le modalità per eventuali adeguamenti e modifiche degli interventi concordati; le specifiche azioni di formazione previste;
- la necessità di coperture assicurative e le caratteristiche delle stesse; l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività e gli eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale;
- le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dall'Ente Parco (ad esempio la fornitura di materiali di consumo, attrezzature, mezzi, ecc.);
- le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento e dei risultati prodotti dalla collaborazione;
- gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

5. L'iter di attuazione dei progetti operativi del Programma si concluderà con la sottoscrizione dell'*Accordo di collaborazione volontaria*; dopodiché l'Ente Parco predisporrà gli eventuali atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

6. Nel caso delle associazioni, l'*Accordo di collaborazione volontaria* è sottoscritto in termini collettivi dal Presidente delle stesse, in modo da rappresentare l'insieme degli associati coinvolti.

Art. 12

Costi dell'attività di volontariato

1. La figura dell'Amico del Parco opera senza fini di lucro, personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito nei progetti e nelle iniziative previsti dall'attività di volontariato. A tale figura non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura a fronte delle attività prestate come singolo o come soggetto volontario operante nelle associazioni iscritte all'Albo.

2. È quindi fatto divieto all'Amico del Parco di accettare ogni genere di remunerazione per lo svolgimento del proprio servizio volontario, anche da soggetti terzi.

3. Spettano agli Amici del Parco rimborsi spese individuali sulla base della documentazione presentata. Tali costi sono a carico dell'Ente Parco nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nella misura prevista per i dipendenti del comparto e devono risultare dagli atti di impegno di spesa ed essere preventivamente autorizzati, nelle stesse forme e modalità previste per il Servizio volontario di vigilanza ambientale, di cui agli artt. 101 e sgg. della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

4. La natura volontaria dell'attività degli Amici del Parco è altresì tale da escludere l'instaurazione di rapporti di impiego di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente Parco.

Art. 13

Formazione

1. L'Ente Parco riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere la collaborazione con i cittadini. Intraprenderà quindi azioni di formazione rivolte agli Amici del Parco, finalizzate prioritariamente all'acquisizione delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste dal Programma annuale, come ad esempio:

- conoscere le caratteristiche dell'area protetta e le sue modalità di gestione, i progetti ed i servizi attivati dall'Ente Parco;
- applicare corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- documentare delle attività svolte;
- utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media.

2. L'Ente Parco mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, nonché favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente.

Art. 14

Beni strumentali e di consumo messi a disposizione

1. L'Ente Parco fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

2. Agli Amici del Parco potrà essere richiesto di indossare, durante lo svolgimento delle attività, connotazioni di riconoscimento fornite dall'Ente Parco (quali divise, distintivi, tessere di riconoscimento, ecc.).

3. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso agli Amici del Parco; salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

4. L'uso temporaneo non esclusivo dei veicoli può essere affidato ai singoli Amici del Parco, a condizione che l'utilizzo degli stessi sia previsto per la realizzazione di progetti o di servizi approvati dall'Ente Parco e contemplato nello stesso atto di approvazione del progetto o servizio. Agli Amici del Parco è sempre consentita la possibilità di essere trasportati su auto di servizio dell'Ente nel caso di progetti e servizi svolti in collaborazione con le strutture operative dell'Ente Parco.

Art. 15
Responsabilità e custodia dei beni

1. L'Ente Parco fornisce agli Amici del Parco informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Gli Amici del Parco attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Ente Parco ritiene adeguati rispettando le prescrizioni date.
3. I volontari che collaborano assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato ed indenne l'Ente Parco da qualsiasi pretesa al riguardo. I volontari che collaborano con l'Ente Parco, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Art. 16
Copertura assicurativa

1. L'*Accordo di collaborazione volontaria* – singolo per gli Amici del Parco della sezione “ordinaria” o collettivo nel caso delle associazioni – disciplina le coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
2. L'Ente Parco garantisce la copertura assicurativa delle sole attività volontarie con diretta assunzione del costo.

Art. 17
Coordinamento e monitoraggio delle attività

1. L'Ente Parco convoca periodicamente incontri con gli iscritti all'Albo, al fine di poter al meglio programmare, coordinare e monitorare l'attività volontaria nell'area protetta.
2. L'Ente Parco predispose e mantiene aperti anche canali di comunicazione informatici con gli Amici del Parco al fine di acquisire contributi e apporti informativi, osservazioni utili alla valutazione dei progetti proposti per la programmazione o in corso di realizzazione.
3. I progetti degli Amici del Parco attivati saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente Parco al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 18
Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto ad un monitoraggio al termine del primo quadriennio di attuazione. Durante questo periodo, l'Ente Parco verifica, con il coinvolgimento dei volontari attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio direttivo.
3. Il Direttore definisce ed approva la modulistica per la domanda di ammissione all'Albo di cittadini singoli e associazioni.
4. Restano salvi, per quanto compatibili, i decreti presidenziali e le determinazioni dirigenziali del Direttore che sono stati approvati in vigenza ed applicazione del precedente Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 5 luglio 2023 e succ. mod. ed integr. I soggetti singoli, già ammessi nella sezione speciale dell'Albo con decreto del Presidente, transitano in quella ordinaria.